

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

L'assicurato ha diritto alla *pensione di vecchiaia* quando compie 65 anni ed ha maturato 15 anni d'assicurazione pensionistica.

Eccetto quanto sopra indicato, nel periodo transitorio dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2029 il diritto alla pensione di vecchiaia con 15 anni d'assicurazione pensionistica viene acquisito dalle donne alle seguenti condizioni:

LA PENSIONE DI VECCHIAIA (almeno 15 anni di contributi)					
anno civile	anni di età		anno civile	anni di età	
	a.	m.		a.	m.
2020	62	6	2025	63	9
2021	62	9	2026	64	0
2022	63	0	2027	64	3
2023	63	3	2028	64	6
2024	63	6	2029	64	9

Per gli assicurati che realizzano il diritto alla pensione di vecchiaia per la prima volta dopo l'età prescritta per l'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia, il fattore di partenza per la determinazione della pensione viene aumentato dello 0,34 % per ogni mese civile dopo l'età compiuta prescritta per l'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia.

La *pensione di anzianità* viene ottenuta dagli assicurati che hanno 60 anni di vita e 41 anni di contributi effettivi. Il diritto a questo tipo di pensione non possono acquistare le persone che hanno compiuto l'età per la realizzazione del diritto alla pensione di vecchiaia, come indicato precedentemente in questo passaggio.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

La *pensione di vecchiaia anticipata*, nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2029 può essere conseguita dall'assicurato che ha compiuto 60 anni di vita e 35 anni d'assicurazione pensionistica.

Eccetto quanto sopra citato, l'assicurata - la donna può realizzare il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata alle seguenti condizioni:

LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA				
anno civile	anni di età		contributi	
	a.	m.	a.	m.
2020	57	6	32	6
2021	57	9	32	9
2022	58	0	33	0
2023	58	3	33	3
2024	58	6	33	6
2025	58	9	33	9
2026	59	0	34	0
2027	59	3	34	3
2028	59	6	34	6
2029	59	9	34	9

Il fattore di partenza per la determinazione della pensione di vecchiaia anticipata viene diminuito dello 0,2 % per ogni mese che intercorre prima degli anni compiuti dall'assicurato previsti per l'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia.

Il diritto alla *pensione di vecchiaia anticipata per il fallimento* del datore del lavoro ha l'assicurato che, in seguito alla cessazione dell'assicurazione per il fallimento, immediatamente prima della maturazione delle condizioni per la pensione di vecchiaia anticipata, come indicato precedentemente in questo passaggio, ha passato almeno due anni come disoccupato, iscritto ad un centro per l'impiego.

LA PENSIONE D'INVALIDITÀ

La *diminuzione della capacità lavorativa* esiste quando, per durature modifiche dello stato di salute che non possono essere eliminate con le cure mediche, la capacità lavorativa dell'assicurato diminuisce più della metà rispetto all'assicurato sano che ha uguale o simile qualifica professionale.

La *capacità lavorativa residua* esiste quando l'assicurato con la capacità lavorativa diminuita si può riabilitare con la rieducazione professionale a svolgere un altro lavoro a tempo pieno. Il diritto alla rieducazione professionale viene acquistato obbligatoriamente se l'assicurato o la persona assicurata presenta la diminuzione della capacità lavorativa preservando la capacità lavorativa residua prima di compiere 55 anni.

La *perdita parziale della capacità lavorativa* esiste quando non è possibile riabilitare l'assicurato che presenta la diminuzione della capacità lavorativa con la rieducazione professionale a svolgere un altro lavoro a tempo pieno, ma lui può impiegare almeno 70 % del tempo di lavoro svolgendo un lavoro adattato che richiede uguale o simile qualifica professionale e che corrisponde al suo lavoro abituale.

La *perdita totale della capacità lavorativa* esiste quando l'assicurato presenta la perdita permanente della capacità lavorativa senza la capacità lavorativa residua.

Il diritto alla pensione d'invalidità ha l'assicurato/l'assicurata sulla base della parziale o totale perdita della capacità lavorativa nata a causa di una malattia o lesione all'infuori del lavoro prima di compiere 65 anni e se i periodi assicurativi coprono almeno un terzo del periodo di lavoro, ovvero almeno un terzo del periodo tra 20 anni di vita (per gli assicurati che hanno finito una scuola superiore tra 23 anni e per gli assicurati che hanno finito l'università tra 26 anni) e la data dell'insorgenza dell'invalidità. Il periodo relativo al servizio militare ed il periodo di disoccupazione vengono dedotti dal periodo coperto.

Il diritto alla *pensione d'invalidità temporanea* ha l'invalido del lavoro che è stato riabilitato con la rieducazione professionale a svolgere altri lavori, se dopo la rieducazione professionale è rimasto disoccupato per almeno 5 anni e la disoccupazione è durata fino ai suoi 58 anni.

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Il diritto alla pensione ai superstiti hanno:

- la vedova/il vedovo;
- la compagna/il compagno che ha vissuto nello stesso nucleo familiare con l'assicurato o con il titolare della pensione fino al decesso di quest'ultimo/a per almeno tre anni;
- il coniuge divorziato che ha diritto al mantenimento;
- i figli (legittimi, naturali, adottati, figliastri che sono stati mantenuti dall'assicurato);
- i nipoti che sono stati mantenuti dall'assicurato ovvero i fratelli, le sorelle e altri figli mantenuti dall'assicurato se sono orfani da ambedue i genitori o se hanno un genitore che presenta la totale perdita della capacità lavorativa;
- i genitori che sono stati mantenuti dall'assicurato fino al decesso di quest'ultimo.

I requisiti generali per l'assicurato deceduto

- 5 anni di contribuzione o almeno 10 anni di assicurazione pensionistica **oppure**
- i requisiti maturati per la pensione d'invalidità **oppure**
- l'assicurato deceduto era titolare della pensione di vecchiaia, della pensione di vecchiaia anticipata, della pensione d'invalidità ovvero il beneficiario del diritto alla riabilitazione professionale.

Se la causa del decesso è la conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, il diritto alla pensione ai superstiti si raggiunge a prescindere dalla durata dell'assicurazione pensionistica.

Requisiti particolari

La vedova e il vedovo, la compagna e il compagno, il coniuge divorziato che ha diritto al mantenimento

- se prima del decesso dell'assicurato ha compiuto 50 anni di vita **oppure**;
- se ha meno di 50 anni, ma se prima del decesso dell'assicurato e all'interno di un anno prima del decesso è insorta la perdita totale della capacità lavorativa;
- a prescindere dall'età, se esercitano le responsabilità genitoriali verso il figlio/i figli che ha/hanno diritto alla pensione ai superstiti.

Se la vedova/il vedovo/la compagna/il compagno/il/la coniuge divorziato/a con il diritto al mantenimento prima del decesso del coniuge/compagno/ non aveva 50 anni, ma aveva 45 anni, acquista il diritto alla pensione ai superstiti quando compie 50 anni.

Il figlio

- fino a 15 anni compiuti, dopo 15 anni compiuti se regolarmente scolarizzato, al più tardi fino a 26 anni compiuti
- il figlio dopo 15 anni di vita che non è regolarmente scolarizzato fino a 18 anni se disoccupato, il figlio può acquisire il diritto alla pensione d'invalidità anche dopo quell'età se presenta la completa perdita della capacità

lavorativa e l'assicurato o il beneficiario del diritto l'ha mantenuto fino alla sua morte

- il figlio che nel corso della durata del diritto alla pensione ai superstiti presenta la perdita totale della capacità lavorativa mantiene questo diritto finché tale perdita persiste.

Il diritto alla pensione ai superstiti, acquisito dal figlio in seguito al decesso dei suoi genitori biologici cessa alla data dell'adozione del figlio, determinata dalla decisione definitiva del centro competente per l'assistenza sociale che ha organizzato l'adozione del figlio.

Il genitore

- se prima del decesso dell'assicurato ha compiuto 60 anni **oppure**
- se ha meno di 60 anni, ma prima del decesso dell'assicurato o del titolare del diritto presentava la perdita totale della capacità lavorativa, fino a quando tale incapacità persiste.

Le disposizioni relative all'acquisizione, determinazione, beneficio, ristabilimento e perdita del diritto alla pensione ai superstiti vengono applicate anche ai familiari dell'assicurato o del titolare della pensione che ha concluso l'unione civile con la persona dello stesso sesso e cioè: il partner, il figlio a carico di un partner, il figlio del partner deceduto mantenuto da quest'ultimo e il genitore del partner deceduto che è stato mantenuto da quest'ultimo.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

**Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Hrvatska**

**+385 1 4595 500
www.mirovinsko.hr**

hziio.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

I REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI ALLA PENSIONE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SECONDO LA LEGGE SULL'ASSICURAZIONE PENSIONI



La Legge in vigore:

LA LEGGE SULL'ASSICURAZIONE PENSIONI

(In vigore dal 1 gennaio 2014)

"Narodne novine" (Gazzetta Ufficiale),

157/2013, 151/2014, 33/2015, 93/2015, 120/2016,
18/2018 Decisione della Corte costituzionale della
Repubblica di Croazia, 62/2018, 115/2018, 102/2019